




2017

Disciplinare dell'Albo dei fornitori



03/11/2017

Sommario

Art. 1	Oggetto e scopo del Disciplinare	3
Art. 2	Natura dell'Albo dei fornitori di COPIT S.p.A.	3
Art. 3	Soggetti interessati all'Albo	3
Art. 4	Gestione dell'Albo	4
Art. 5	Categorie merceologiche e classi di importo	4
Art. 6	Requisiti per l'iscrizione all'Albo	4
Art. 7	Avvalimento.....	6
Art. 8	Domanda di iscrizione all'Albo.....	6
Art. 9	Documenti da presentare per l'iscrizione all'Albo.....	7
Art. 10	Ulteriori documenti da presentare in caso di consorzi.....	7
Art. 11	Ulteriori documenti da presentare in caso di avvalimento	8
Art. 12	Esame della domanda di iscrizione all'Albo	9
Art. 13	Criterio di rotazione	9
Art. 14	Sistema di monitoraggio e valutazione dei fornitori	9
Art. 15	Sospensione dall'Albo	10
Art. 16	Cancellazione dall'Albo	10
Art. 17	Trattamento dei dati	11
Art. 18	Pubblicità	11
Art. 19	Allegati	11

SISTEMA DI QUALIFICAZIONE E VALUTAZIONE DEI FORNITORI DI COPIT S.P.A.

DISCIPLINARE DELL'ALBO DEI FORNITORI

Art. 1 Oggetto e scopo del Disciplinare

1. Il presente disciplinare regola l'istituzione e la gestione dell'Albo dei fornitori di beni e dei prestatori di servizi di COPIT S.p.A. (di seguito anche "Albo").
2. Con l'istituzione dell'Albo, COPIT S.p.A. intende perseguire i seguenti scopi:
 - avere un elenco di fornitori di beni e di prestatori di servizi qualificati, potenzialmente capaci di soddisfare determinati requisiti di qualità, solidità economico-finanziaria, competitività e responsabilità sociale;
 - coniugare in modo equilibrato le esigenze di economicità, efficacia, efficienza e tempestività delle procedure di affidamento di forniture e servizi con i principi dettati dal trattato UE a tutela della concorrenza, che COPIT S.p.A. deve osservare negli appalti affidati per scopi connessi alla gestione del trasporto pubblico locale.
3. L'Albo fa parte del più generale sistema di qualificazione e valutazione dei fornitori, istituito da COPIT S.p.A. a norma dell'art. 21 del proprio Regolamento acquisti ed è regolato nell'ambito del Sistema di gestione integrato di COPIT S.p.A.

Art. 2 Natura dell'Albo dei fornitori di COPIT S.p.A.

1. L'Albo costituisce uno strumento utilizzabile da COPIT S.p.A. per invitare a presentare offerta soggetti previamente qualificati, nelle procedure di acquisizione di forniture e servizi rientranti nei settori speciali di cui al d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici", in conformità ai principi dettati dal trattato UE a tutela della concorrenza. COPIT S.p.A. può comunque utilizzare l'Albo anche nelle procedure di affidamento di forniture e servizi per scopi diversi dal perseguimento delle attività di cui all'art. 118 d.lgs. (c.d. "estranei"), in conformità a quanto previsto dall'art. 14 del d.lgs. n. 50 del 2016.
2. L'istituzione dell'Albo e l'iscrizione ad esso non comportano alcun vincolo o obbligo in capo a COPIT S.p.A. per qualsivoglia affidamento o aggiudicazione ai fornitori iscritti, né costituiscono in alcun caso avvio delle relative procedure.

Art. 3 Soggetti interessati all'Albo

1. L'iscrizione all'Albo può essere richiesta da tutti i soggetti di cui agli artt. 45, comma 2, lett. a), b) e c) del Codice dei contratti pubblici, che siano in possesso dei requisiti di ordine generale, idoneità professionale, capacità economica e finanziaria e capacità tecnico professionale, definiti dal presente Disciplinare.
2. Nel caso dei consorzi di cui agli artt. 45, comma 1, lettere b) e c) del Codice dei contratti pubblici, l'iscrizione all'Albo può riguardare sia il consorzio stesso, sia i singoli operatori economici consorziati che soddisfino separatamente i requisiti previsti dal presente Disciplinare.

3. Possono iscriversi all'Albo, per le pertinenti categorie merceologiche, anche i professionisti singoli e associati e le società di professionisti comunque denominate di cui all'art. 46, comma 1, lettere b), c) ed f).
4. L'iscrizione all'Albo può essere richiesta anche dagli operatori appartenenti ai Paesi terzi di cui all'art. 49 del Codice dei contratti pubblici.

Art. 4 Gestione dell'Albo

1. L'Albo è gestito dall'U.O. Acquisti e Gare di COPIT S.p.A., con sede in via F. Pacini, n. 47 – 51100 Pistoia (tel. 0573/3630 – fax. 0573/364266 - e-mail: acquisti.gare@copitspa.it).

Art. 5 Categorie merceologiche e classi di importo

1. L'iscrizione all'Albo è effettuata per una o più delle categorie merceologiche di cui all'Allegato A (Categorie merceologiche), riportando nella domanda di iscrizione il riferimento al codice specifico che identifica ciascuna di esse.
2. Il fornitore può essere iscritto solo per le categorie merceologiche rientranti nelle attività da esso esercitate, secondo quanto riportato nel Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura o altro organismo equivalente.
3. COPIT S.p.A., valutando l'impatto che particolari tipologie di servizi e forniture da acquisire possono avere sulla qualità dei propri servizi finali, può decidere di definire requisiti aggiuntivi per l'iscrizione alla singola categoria merceologica. In questo caso, i requisiti aggiuntivi sono riportati nell'Allegato A.
4. In relazione alle categorie merceologiche per le quali chiede l'iscrizione, il fornitore deve anche indicare le classi di importo per le quali si propone (una o più classi). Le classi di importo, al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), sono le seguenti:
 - a) Classe I: importi inferiori ad euro 40.000;
 - b) Classe II: importi pari o superiori ad euro 40.000 e inferiori ad euro 150.000;
 - c) Classe III: importi pari o superiori ad euro 150.000 e inferiori ad euro 300.000;
 - d) Classe IV: importi pari o superiori ad euro 300.000 e inferiori alla soglia indicata all'art. 35, comma 2 del Codice dei contratti pubblici.

Art. 6 Requisiti per l'iscrizione all'Albo

1. I fornitori in possesso dei requisiti necessari possono chiedere di essere iscritti all'Albo in ogni momento. COPIT S.p.A. può comunque pubblicare, con frequenza periodica, un avviso per l'iscrizione sul proprio sito istituzionale www.copitspa.it.
2. Per potersi iscrivere all'Albo, il fornitore deve possedere:
 - a) i requisiti di ordine generale, rappresentati dall'assenza delle cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure, di cui all'art. 80 del Codice dei contratti pubblici;

- b) i requisiti di idoneità professionale, consistenti nella iscrizione nel registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, o presso i competenti ordini professionali qualora la fornitura dei beni o la prestazione dei servizi richiedano tale iscrizione: tale iscrizione deve riguardare un oggetto sociale e/o un'attività compatibile con l'esercizio delle attività previste alla Categoria merceologica per la quale si chiede l'iscrizione all'Albo;
- a) l'iscrizione all'Albo Nazionale delle Società Cooperative, istituito con il d.m. 23 Giugno 2004 del Ministero delle Attività Produttive, successivamente modificato con il d.m. 6 marzo 2013 (solo per le imprese cooperative);
- b) i requisiti di capacità economico-finanziaria, consistenti nel possesso di un fatturato globale annuo d'impresa, realizzato negli ultimi tre esercizi, pari almeno al 100% della classe di importo per la quale si chiede l'iscrizione;
- c) i requisiti di capacità tecnico-professionale, consistenti nel possesso di una consolidata esperienza nelle categorie merceologiche per cui si chiede l'iscrizione, dimostrata dall'elenco delle principali forniture o servizi prestati negli ultimi tre anni, con l'indicazione dei destinatari, pubblici o privati.
3. Per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice degli appalti, con riferimento ai requisiti richiesti, si precisa che i requisiti di capacità economico-finanziaria e di capacità tecnico-professionale sopra indicati devono essere posseduti e comprovati dagli stessi.
4. I consorzi di cui agli articoli 45, comma 2, lettera c), al fine della qualificazione, possono utilizzare sia i requisiti di qualificazione maturati in proprio, sia quelli posseduti dalle singole imprese consorziate designate per l'esecuzione delle prestazioni rientranti nelle categorie merceologiche per le quali si chiede l'iscrizione, sia, mediante avalimento, quelli delle singole imprese consorziate non designate per la medesima tipologia di esecuzione.
5. Al fornitore che chiede di essere iscritto all'Albo è inoltre richiesta l'accettazione, senza condizione o riserva alcuna:
- di tutte le disposizioni contenute nel presente Disciplinare;
 - dei principi etico-comportamentali esplicitati nel Codice etico di COPIT S.p.A., dei principi di controllo interno previsto dal Modello di organizzazione e gestione per la prevenzione dei reati di cui al d.lgs. n. 231 del 2001 e dei principi relativi alla prevenzione della corruzione e dell'illegalità (il Codice etico e la descrizione generale del Modello 231 di COPIT S.p.A. sono disponibili per la consultazione sul sito www.copitspa.it, nella sezione "Società trasparente").
 - (per quanto di propria competenza) dei principi e dei requisiti dello standard internazionale SA 8000, approntato dal SAI (Social Accountability International) con lo scopo di definire i requisiti e il processo per la verifica della Responsabilità Sociale d'Impresa, sulla base delle convenzioni dell'ILO (International Labour Organization), della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani e della Convenzione delle Nazioni Unite sui Diritti del Bambino (la norma SA 8000, nonché la documentazione collegata - Procedura gestione delle segnalazioni delle

parti interessate - è disponibile per la consultazione sul sito www.copitspa.it, nella sezione "Società trasparente").

6. COPIT S.p.A., ove necessario, può invitare i fornitori a completare o a fornire chiarimenti in ordine al contenuto della domanda, dei certificati, dei documenti e delle dichiarazioni presentati. In mancanza delle integrazioni o dei chiarimenti richiesti, COPIT S.p.A. rigetta la domanda di iscrizione all'Albo.
7. I fornitori iscritti all'Albo sono tenuti a comunicare a COPIT S.p.A. qualsiasi variazione intervenuta in merito ai requisiti, agli stati e alle notizie dichiarati, entro il termine di 30 giorni dal verificarsi della variazione stessa.
8. In relazione alle dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti, COPIT S.p.A. procede a verifiche d'ufficio, a campione, delle domande di iscrizione presentate. È fatta salva la facoltà di COPIT S.p.A. di procedere a verifiche d'ufficio oltre al campione estratto ovvero in caso di dubbio sulla veridicità delle dichiarazioni presentate.

Art. 7 Avvalimento

1. Il fornitore, singolo o consorziato, può soddisfare i requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico, organizzativo, avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto, secondo le disposizioni di cui all'art. 89 del Codice dei contratti pubblici, alle quali si rinvia. Non è possibile ricorrere all'avvalimento per soddisfare i requisiti di carattere generale e di idoneità professionale richiesti per l'iscrizione all'Albo.
2. Possono richiedere l'iscrizione all'Albo sia la società ausiliaria sia la società avvalente, ma il soggetto ausiliario non può utilizzare il requisito oggetto di avvalimento al fine di conseguire una sua autonoma iscrizione all'Albo.
3. Non è consentito che dello stesso soggetto ausiliario si avvalga più di un fornitore iscritto all'Albo.

Art. 8 Domanda di iscrizione all'Albo

1. Per ottenere l'iscrizione all'Albo, i fornitori devono presentare una domanda utilizzando il modello allegato al presente Disciplinare (Allegato B "Modello per la domanda di iscrizione all'Albo dei fornitori di COPIT S.p.A.", modulo Mod. Acq 16), da compilare in ogni sua parte, indicando, tra l'altro, le categorie merceologiche e le classi d'importo per le quali viene richiesta l'iscrizione (Allegato A).
2. La domanda deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del fornitore e deve essere resa ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa", con l'espressa consapevolezza delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 dello stesso D.P.R. n. 445 del 2000.
3. Per i fornitori stabiliti in Stati diversi dall'Italia, eventuali dichiarazioni o documentazioni in lingua diversa da quella italiana devono essere accompagnate da traduzione giurata.
4. La domanda deve riportare sulla busta l'indicazione "Albo dei fornitori" e può essere trasmessa

a mezzo raccomandata del servizio postale, mediante agenzia di recapito autorizzata oppure consegnata a mano.

5. La domanda deve essere inviata o consegnata al seguente indirizzo: COPIT S.p.A, Ufficio Acquisti e Gare, via F. Pacini, n. 47 – 51100 Pistoia.
6. È ammessa la trasmissione della domanda con posta elettronica certificata, a condizione che la domanda sia sottoscritta con firma digitale, al seguente indirizzo PEC: copitspa@legalmail.it
7. Per acquisire le informazioni, i documenti e i moduli necessari alla iscrizione all'Albo, si può consultare il sito web istituzionale www.copitspa.it, accedendo alla sezione "Sistema di qualificazione dei fornitori", oppure contattare direttamente l'Ufficio Acquisti e Gare di COPIT S.p.A..

Art. 9 Documenti da presentare per l'iscrizione all'Albo

1. Ai fini dell'iscrizione nell'Albo, il fornitore deve comunque presentare, insieme alla domanda, i seguenti documenti:
 - a) Visura camerale;
 - a) Documento di gara unico europeo - DGUE (Allegato C), per le dichiarazioni sul possesso dei requisiti richiesti al precedente art. 6 (Requisiti per l'iscrizione all'Albo), da compilare nelle parti applicabili;
 - b) Dichiarazione dei soggetti di cui all'art. 85 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia), successivamente modificato, e le connesse dichiarazioni sostitutive dei familiari conviventi, rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000, utilizzando il modello allegato (Allegato D "Modello per la dichiarazione antimafia", modulo Mod. Acq 17);
 - c) dichiarazione per gli adempimenti connessi alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie), utilizzando il modello allegato (Allegato E "Modello per la dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari", modulo Mod. Acq 21);
 - d) (eventuale) copia del certificato del proprio sistema di gestione per la qualità, per la responsabilità sociale, per l'ambiente, per la salute e la sicurezza sul lavoro o di altro tipo, rilasciato da un organismo di certificazione accreditato da ACCREDIA o da altro organismo di accreditamento firmatario di accordi di mutuo riconoscimento.

Art. 10 Ulteriori documenti da presentare in caso di consorzi

1. In caso di richiesta di iscrizione da parte dei consorzi di cui all'art. 45 comma 1 lettere b) e c) del Codice dei contratti pubblici, con riferimento alla documentazione richiesta, si precisa che:
 - e) nella domanda di iscrizione devono essere elencati tutti gli operatori economici consorziati, evidenziando quelli per conto dei quali il consorzio intende essere iscritto all'Albo;
 - f) il consorzio richiedente l'iscrizione deve produrre atto costitutivo e libro Soci (comprensivo delle eventuali modifiche intervenute), in copia autenticata ovvero corredata di

dichiarazione di conformità all'originale resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000.

Art. 11 Ulteriori documenti da presentare in caso di avalimento

1. Nell'ipotesi di avalimento di cui all'art. 7 ("Avalimento") del presente Disciplinare, è necessario produrre anche la seguente documentazione:

- g) una dichiarazione sostitutiva del soggetto avvalente che richiede l'iscrizione all'Albo, la quale attesti:
 - la volontà di ricorrere all'avvalimento ai fini dell'iscrizione all'Albo;
 - i requisiti di cui è carente e di cui intende avvalersi;
 - quale sia il soggetto ausiliario di cui intende avvalersi;
 - l'impegno a comunicare a COPIT S.p.A. le circostanze che fanno eventualmente venire meno la messa a disposizione delle risorse oggetto di avalimento da parte del soggetto ausiliario;
- h) una dichiarazione sostitutiva del soggetto ausiliario con cui lo stesso:
 - attesta il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 6, comma 2, lett. a) del presente Disciplinare, nonché dei requisiti oggetto di avalimento;
 - assume l'obbligo verso il soggetto richiedente e verso COPIT S.p.A. di mettere a disposizione le risorse oggetto dell'avvalimento in favore del soggetto richiedente, per tutto il periodo di validità dell'iscrizione all'Albo;
 - si impegna a comunicare a COPIT S.p.A., entro 30 (trenta) giorni dal loro verificarsi, le circostanze che fanno venir meno la messa a disposizione delle risorse oggetto di avalimento in favore del soggetto richiedente, nonché ogni altra variazione che faccia venir meno il possesso dei requisiti di ordine generale di cui al precedente art. 6, comma 2, lett. a) e, ove l'avvalimento abbia ad oggetto i requisiti di carattere tecnico ed organizzativo, l'eventuale possesso di sistemi di gestione certificati in regime di accreditamento;
 - accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le disposizioni contenute nel presente Disciplinare, incluso il "Codice etico di COPIT S.p.A.";
- i) la documentazione comprovante, ai sensi del presente Disciplinare, il possesso in capo al soggetto ausiliario dei requisiti di ordine generale di cui al precedente art. 6, comma 2, lett. a), nonché dei requisiti oggetto di avalimento (DGUE - Allegato C);
- j) dichiarazione congiunta del soggetto avvalente e del soggetto ausiliario con cui si dichiarano responsabili in solido nei confronti di COPIT S.p.A., in relazione alle prestazioni oggetto dei contratti che il soggetto iscritto all'Albo (a qualsiasi titolo) dovesse stipulare con COPIT S.p.A., riguardanti le categorie merceologiche interessate dall'avvalimento;
- k) copia del contratto in virtù del quale il soggetto ausiliario si obbliga, nei confronti del soggetto avvalente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per ogni singolo appalto.

Art. 12 Esame della domanda di iscrizione all'Albo

1. La domanda di iscrizione all'Albo è esaminata dall'Ufficio Acquisti e Gare di COPIT S.p.A. (di seguito anche "ufficio procedente").
2. Durante l'esame della domanda di iscrizione - in aggiunta alle verifiche a campione sulle veridicità delle dichiarazioni rese - l'ufficio procedente può richiedere al fornitore ulteriori informazioni o documenti rispetto a quelli presentati o condurre audit presso le sue sedi, al fine di verificare l'effettivo possesso dei requisiti per l'iscrizione o anche solo per accrescere la conoscenza dell'organizzazione, dei processi e della situazione patrimoniale ed economico-finanziaria del fornitore.
3. L'esame della domanda si conclude con la comunicazione dell'esito al fornitore, entro 120 (centoventi) giorni dal ricevimento della domanda completa di tutta la documentazione richiesta. Questo termine può essere prorogato fino ad un massimo di ulteriori 60 (sessanta) giorni, previa comunicazione al fornitore, qualora l'esame della domanda richieda adempimenti istruttori ed approfondimenti particolarmente complessi.
4. In caso di accoglimento della domanda, l'ufficio procedente iscrive il fornitore all'Albo attribuendo una numerazione progressiva, mentre, in caso di rigetto della domanda, ne dà comunicazione al fornitore, indicando anche le motivazioni del provvedimento.
5. Il rigetto è disposto con decisione motivata del Responsabile dell'U.O. Acquisti e Gare di COPIT S.p.A.. In caso di rigetto, una nuova domanda di iscrizione non potrà essere presentata prima di 3 (tre) mesi dalla data della decisione di rigetto o del diverso termine indicato nel provvedimento stesso.
6. L'iscrizione all'Albo ha una durata di tre anni, trascorsi i quali i fornitori devono rinnovare l'iscrizione.

Art. 13 Criterio di rotazione

1. L'utilizzo dell'Albo nelle procedure di affidamento di forniture e servizi avviene applicando criteri che garantiscono la rotazione e la concorrenza tra i fornitori iscritti.
2. Nell'ipotesi in cui il numero di fornitori iscritti all'Albo in una stessa categoria merceologica e classe di importo sia superiore al numero minimo da invitare ad una singola procedura di affidamento, COPIT S.p.A. individua gli operatori da invitare applicando un criterio di rotazione che modifica almeno il 20% dei soggetti invitati e comunque almeno uno.
3. Gli operatori iscritti all'Albo da invitare per assicurare la rotazione sono scelti dal Responsabile del procedimento, con una delle seguenti modalità:
 - mediante sorteggio, in presenza di due testimoni;
 - individuazione automatica e casuale mediante programma informatico.

Art. 14 Sistema di monitoraggio e valutazione dei fornitori

1. COPIT S.p.A., nell'ambito del proprio Sistema di gestione integrato, può attivare un sistema di monitoraggio e valutazione (Vendor Rating) delle prestazioni dei propri fornitori.
2. Gli esiti del sistema di monitoraggio e valutazione possono essere utilizzati per:

- individuare la necessità di specifiche azioni di miglioramento da parte dei fornitori;
 - assumere adeguate decisioni, secondo le disposizioni del presente Disciplinare, in merito alla permanenza dei fornitori nell'Albo.
3. Per scopi di qualificazione iniziale e di monitoraggio e valutazione delle prestazioni, COPIT S.p.A. si riserva la facoltà di effettuare, presso la sede del fornitore, specifici audit condotti da personale qualificato sulla base delle linee guida UNI EN ISO 19011. A tal fine, il fornitore si impegna a consentire che il personale incaricato da COPIT S.p.A. possa accedere presso la propria sede e i propri stabilimenti, per effettuare audit sia nel corso dell'esame della domanda di iscrizione all'Albo che per tutto il periodo di permanenza nello stesso.

Art. 15 Sospensione dall'Albo

1. La sospensione determina l'esclusione del fornitore dall'Albo per un certo periodo di tempo ed è decisa dal Responsabile dell'U.O. Acquisti e Gare di COPIT S.p.A., con motivazione e al termine di un'istruttoria che assicuri il contraddittorio. Il periodo di sospensione non può essere superiore a 6 (sei) mesi e decorre dalla comunicazione della decisione al fornitore, effettuata nelle stesse forme con le quali viene comunicato l'esito dell'esame della domanda di iscrizione, a norma dell'art. 12 (Esame della domanda di iscrizione all'Albo) del presente Disciplinare.
2. La sospensione può essere decisa nei seguenti casi:
 - a) perdita anche di uno solo dei requisiti richiesti per l'iscrizione all'Albo;
 - b) non corrispondenza di quanto dichiarato con i requisiti effettivamente posseduti;
 - c) eventuali prestazioni con standard qualitativi o tecnici inferiori a quelli richiesti, tali da pregiudicare gravemente il servizio di trasporto erogato da COPIT S.p.A.;
 - d) non adempimento da parte del fornitore dell'obbligo di tempestiva comunicazione di ogni variazione relativa alle dichiarazioni e ai documenti presentati con la domanda di iscrizione;
 - e) indisponibilità del fornitore ad osservare le disposizioni del presente Disciplinare o del Codice etico di COPIT S.p.A..
3. Durante il periodo di sospensione, il fornitore non viene invitato alle procedure di affidamento e le offerte eventualmente presentate non sono considerate.
4. Il fornitore sospeso può chiedere in forma scritta la revoca della sospensione, qualora ritenga non sussistenti le condizioni che hanno portato alla decisione o che esse siano comunque venute meno: per le modalità, i tempi e le responsabilità della decisione di COPIT S.p.A. sulla richiesta di revoca, si rinvia a quanto già stabilito per l'esame della domanda di iscrizione (art. 12 "Esame della domanda di iscrizione all'Albo" del presente Disciplinare).
5. Decorso il termine di sospensione, COPIT S.p.A. decide per la riammissione all'Albo del fornitore o per la sua cancellazione a norma del successivo art. 16 (Cancellazione dall'Albo).

Art. 16 Cancellazione dall'Albo

1. La cancellazione dei fornitori dall'Albo può essere disposta da COPIT S.p.A. nei seguenti casi:
 - a) cessazione di attività;

- b) scadenza dell'iscrizione senza rinnovo;
 - c) richiesta scritta del soggetto;
 - d) grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate, o commissione di un errore grave nell'esercizio dell'attività professionale, accertati con qualsiasi mezzo di prova;
 - e) mancata presentazione dell'offerta per tre volte consecutive, senza giustificato motivo;
 - f) quando, decorso il periodo di sospensione, il fornitore non dimostra che sono venute meno le condizioni che avevano portato al provvedimento di sospensione.
2. La decisione motivata di cancellazione è adottata dal Responsabile dell'U.O. Acquisti e Gare di COPIT S.p.A., dopo un'istruttoria e assicurando un adeguato contraddittorio. La decisione è comunicata con le modalità e i tempi di cui all'art. 12 (Esame della domanda di iscrizione all'Albo) del presente Disciplinare.
 3. In caso di cancellazione dall'Albo, il fornitore non può richiedere una nuova iscrizione prima che siano decorsi 12 (dodici) mesi dall'avvenuta cancellazione o il diverso termine stabilito con la decisione di cancellazione. La nuova domanda di iscrizione è comunque soggetta ad una specifica istruttoria al fine di accertare l'effettivo possesso dei requisiti e il superamento delle precedenti criticità.

Art. 17 Trattamento dei dati

1. COPIT S.p.A., con sede in via F. Pacini, n. 47 – 51100 Pistoia, in qualità di Titolare del trattamento, informa che i dati raccolti ai fini dell'iscrizione nell'Albo saranno trattati, anche con strumenti informatici, nell'ambito del procedimento per il quale i dati stessi sono stati raccolti.
2. Per la suddetta finalità il conferimento dei dati è obbligatorio. L'eventuale rifiuto preclude l'iscrizione all'Albo.
3. Per l'informativa completa di cui all'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali", si rinvia al sito di COPIT S.p.A. (<http://www.copitspa.it/TraspNew/Privacy.htm>).

Art. 18 Pubblicità

1. La decisione di COPIT S.p.A. di istituire l'Albo è resa nota mediante apposito avviso pubblicato sul sito di COPIT S.p.A. (www.copitspa.it - nella sezione "Sistema di qualificazione dei fornitori").
2. Nell'avviso sono indicati, in sintesi, i requisiti per l'iscrizione all'Albo, le modalità di presentazione della domanda, il recapito presso cui gli interessati possono richiedere le informazioni necessarie e le altre informazioni necessarie.

Art. 19 Allegati

1. I seguenti documenti allegati costituiscono parte integrante del Disciplinare:
 - Allegato A - Categorie merceologiche
 - Allegato B - Modello per la domanda di iscrizione all'Albo dei fornitori di COPIT S.p.A. (Mod. Acq 16)

- Allegato C - Documento di gara unico europeo DGUE
- Allegato D - Modello per la dichiarazione antimafia (Mod. Acq 17)
- Allegato E - Modello per la dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari (Mod. Acq 21)